

IPOTESI ACCORDO INTEGRATIVO

**EROGAZIONE BENEFICI (WELFARE INTEGRATIVO) EX ARTICOLO 1, COMMA
870, LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020 PER IL PERSONALE INAPP**

ANNO 2021



Il giorno 22 giugno 2022 presso la sede dell'INAPP in Roma tra:

la Delegazione di Parte Pubblica, composta da:

Dott. Santo Darko Grillo

Avv. Mario Emanuele

Direttore Generale

Dirigente Ufficio dirigenziale Gestione e
Valorizzazione Risorse Umane (su delega
del Presidente, Prof. Sebastiano Fadda)

e le Organizzazioni Sindacali

FLC CGIL

CISL FSUR

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFSAL

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

ANP - CIDA

DIRIGENTI SCUOLA - CODIRP

RSU INAPP



in sede di contrattazione integrativa nazionale di Ente,

VISTO l'articolo 59 del D.P.R. n. 509/1979 ed il relativo Allegato n. 6, per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per il personale degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO l'articolo 24 del D.P.R. n. 171/91, che estende la predetta normativa al personale degli Enti del Comparto Ricerca;

VISTO l'articolo 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 recante "adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione", in vigore dal 13 febbraio 2019;

PRESO ATTO che l'articolo 96 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 prevede che gli enti disciplinino, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale;

VISTO l'articolo 68 del medesimo CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 che, al comma 4, lettera j), individua quale oggetto di contrattazione collettiva integrativa "i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo ai sensi dell'articolo 96";

TENUTO CONTO che per fronteggiare la grave situazione epidemiologica causata dalla diffusione della pandemia da Covid-19, nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2020, il Legislatore ha adottato numerose norme, anche di natura straordinaria, per assicurare, da una parte la messa in sicurezza della salute pubblica e quella di tutti i lavoratori, dall'altra il corretto svolgimento delle attività a servizio della collettività attraverso lo sviluppo e il potenziamento del lavoro agile che, per un lungo periodo, è stata la modalità ordinaria di prestazione lavorativa;

VISTO l'articolo 1, comma 870, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 – Supplemento ordinario n. 46;

TENUTO CONTO che quest'ultima disposizione prevede che, *"In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo"*;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11 del 9 aprile 2021, che prevede che *"i predetti risparmi siano destinati.....ai corrispondenti Fondi per il*



trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro";

TENUTO CONTO che le economie realizzate per la mancata fruizione dei buoni pasto da parte del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Ente per l'anno 2020 in lavoro agile sono state quantificate in euro 100.728,58, come risultanti dal Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 7 del 4 maggio 2021;

PRESO ATTO che le economie disponibili sono state altresì certificate dal Collegio dei Revisori dei conti nella seduta del 16 giugno 2022, come risulta dal verbale n. 6 di pari data, alla luce della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11 del 9 aprile 2021, come sopra citata, pari ad euro 100.728,58;

EVIDENZIATO che dette risorse sono finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, Legge 30 dicembre 2020 n. 178, al finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance ed alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

PRECISATO che la norma demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri di distribuzione dei medesimi risparmi;

RITENUTO che l'utilizzo più idoneo dei citati risparmi debba essere il finanziamento degli istituti del welfare integrativo, ai sensi del citato articolo 1, comma 870, Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

RILEVATA la necessità di distribuire i risparmi in argomento, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 96, comma 1, lettera c) del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018, ossia sotto forma di "contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale", in favore dei dipendenti che abbiano svolto attività lavorativa presso l'Ente (esclusi i comandati, fuori ruolo ed il personale in aspettativa non retribuita), durante il periodo di riferimento dal 9 marzo 2020 (data di inizio dell'emergenza sanitaria) fino al 31 dicembre 2020, proporzionalmente alla durata giuridica del rapporto di lavoro nel periodo considerato;

RITENUTO, altresì, che per il personale in posizione di telelavoro l'importo dei risparmi da distribuire farà riferimento unicamente ai giorni programmati di rientro in sede per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

PRESO ATTO della regolamentazione vigente in INAPP in materia di concessione di benefici socio-assistenziali al personale;



VISTO l'Accordo integrativo perfezionato in data 12 aprile 2022 tra l'INAPP, le OO.SS. e le RSU in materia di benefici socio-assistenziali per il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'INAPP per le annualità 2020 e 2021;

RILEVATO che, ai fini della distribuzione dei suddetti risparmi ex articolo 1, comma 870, Legge n. 178/2020 a titolo di welfare integrativo occorre procedere a stipulare apposito accordo in relazione alla annualità 2021, integrativo rispetto a quello già sottoscritto per i benefici assistenziali lo scorso 12 aprile 2022, limitatamente alla quota di interesse al fine di fornire ristoro al disagio economico patito dai dipendenti a causa della pandemia;

TENUTO CONTO di quanto previsto all'articolo. 51, comma 2, lett. f, D.P.R. n. 917/1986, come integrato dall'articolo 1, comma 162, Legge 11 dicembre 2016 n. 232, in ordine alla esenzione fiscale dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti per attività culturali, ricreative e con finalità sociale, sempre che ciò avvenga in applicazione delle previsioni del Contratto collettivo nazionale Comparto Istruzione e Ricerca (articolo 96) e del contratto collettivo decentrato appositamente sottoscritto in materia, nonché dall'articolo 100 del medesimo D.P.R.;

tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO

Articolo 1

In relazione alla annualità 2021, e ad integrazione dell'accordo per i benefici socio-assistenziali per la medesima annualità sottoscritto lo scorso 12 aprile 2022, le Parti, in attuazione dell'articolo 1, comma 870, Legge n. 178/2020, concordano di destinare le risorse calcolate, ai sensi di quest'ultima previsione normativa, in misura pari ad euro 100.728,58 ai fini del riconoscimento di benefici socio-assistenziali in favore del personale, dirigenziale e non dirigenziale, ex articolo 96, comma 1, CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 ed articolo 74 del CCNL Area VII del 5 marzo 1998, sotto forma di servizi per attività culturali, ricreative e con finalità sociale (di cui al combinato disposto dell'articolo 51, comma 2, lett. f, e dell'articolo 100 del D.P.R. n. 917/1986).

Articolo 2

La distribuzione delle risorse sopra richiamate sarà effettuata, mediante l'erogazione dei suddetti servizi - ad opera di un operatore economico specializzato in welfare aziendale da individuare con apposito affidamento ad opera dell'Amministrazione - in favore del personale dell'Istituto nella misura pro-capite, come da Tabella di seguito riportata, individuata tenendo conto del numero di giornate di lavoro a distanza (in



· lavoro agile cd. *emergenziale*) effettuate dal/dalla singolo/a dipendente nel periodo dal 9 marzo al 31 dicembre 2020.

Per il personale già in telelavoro l'importo del beneficio sopra indicato è calcolato facendo riferimento unicamente ai giorni di lavoro a distanza effettuati, a causa dell'emergenza, in sostituzione dei giorni originariamente programmati come di rientro in sede.

Fasce	Importo pro-capite
I fascia da 0 fino a 25 giorni di lavoro agile	36,80
II fascia da 26 fino a 50 giorni di lavoro agile	73,14
III fascia da 51 fino a 75 giorni di lavoro agile	118,93
IV fascia da 76 fino a 100 giorni di lavoro agile	182,96
V fascia da 101 fino a 125 giorni di lavoro agile	237,18
VI fascia da 126 fino a 150 giorni di lavoro agile	285,00
VII fascia da 151 fino a 175 giorni di lavoro agile	329,03
VIII fascia da 176 fino a 197 giorni di lavoro agile	375,72

Letto, confermato e sottoscritto.

AMMINISTRAZIONE

Dott. Santo Darko Grillo

Avv. Mario Emanuele

Direttore Generale

Dirigente Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione Risorse Umane (su delega del Presidente, Prof. Sebastiano Fadda)

